

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1979, n. 8.

Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, orario di servizio e mensa al personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.).

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto — E.S.A.V. — è iscritto alla Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti locali — C.P.D.E.L. — con decorrenza dalla data di assegnazione alla gestione regionale.

Ai fini del trattamento di previdenza ed assistenza per malattia il personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto — E.S.A.V. — è iscritto all'Istituto Nazionale di Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali — I.N.A.D.E.L. —.

Per i dipendenti dell'E.S.A.V., provenienti dall'Ente Nazionale per le Tre Venezie e dall'Ente Delta Padano, ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386, è fatto salvo il diritto di optare per la prosecuzione del trattamento di quiescenza e di previdenza già in essere presso i rispettivi Enti di provenienza.

L'opzione può essere esercitata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nell'ipotesi di trasferimento di cui all'art. 21 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27, il personale dell'E.S.A.V. conserva il trattamento di quiescenza e previdenza in godimento al momento del trasferimento medesimo.

Art. 2

(Orario di servizio e riposo settimanale)

L'orario di servizio è di 37 ore e 30 minuti settimanali; la distribuzione giornaliera dell'orario settimanale è stabilita

del Consiglio di Amministrazione dell'E.S.A.V.,
presentanti sindacali del personale.

ato ha diritto di essere libero dal servizio nei
i, considerati tali dalla legge 25 maggio 1949, nu-
successive modificazioni.

Art. 3

(Istituzione del servizio mensa)

o al personale dell'E.S.A.V. il servizio mensa di-
l personale della Regione, con gli stessi criteri
cui all'art. 1 della legge regionale 4 febbraio
L'onere relativo, per la parte non dovuta dai
identi, farà carico al bilancio di spesa dell'E.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

nte legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art.
uto ed entra in vigore il giorno della sua pub-
il Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

nte legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi-
Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque
erarla e di farla osservare come legge della
eta.

zia, addì 2 febbraio 1979

Tomelleri